

COMUNE DI TRISSINO



STATUTO

Approvato con delibera consiliare n. 89 del 30.11.1995, modificato con delibera consiliare n. 53 del 29.09.1999 e con delibera di C.C. n. 9 del 10.03.2014.

Pubblicato all'albo pretorio on-line dal 08/04/2014 al 08/05/2014.

STATUTO COMUNALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di **Trissino in attuazione del d.lgs 267 del 18.08.2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”**.

2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2 Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune di Trissino svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse per la propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione con lo scopo ultimo di realizzare lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità che rappresenta.

2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

3. Il Comune di Trissino si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti costitutivi e di perseguire le seguenti finalità:

a) il rispetto, l'attuazione e la tutela dei principi e dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana in ossequio anche a quei valori di giustizia, di tolleranza e di rispetto della persona tipici della tradizione cristiana e cattolica della comunità trissinese;

b) l'affermazione dei valori umani della persona mediante il sostegno e la promozione di iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei propri cittadini con particolare attenzione all'anziano, al portatore di handicap e a tutti coloro che si trovano in situazione di svantaggio;

c) la valorizzazione del singolo cittadino come pure della famiglia quale nucleo naturale ed essenziale della società;

d) la promozione di azioni atte a favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini, organizzando temi e modalità della vita urbana che rispondano alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, **attuando il principio della rappresentanza di genere**.

e) la promozione dell'educazione e formazione giovanile negli ambiti scolastico, sportivo, ricreativo e professionale, sostenendo e adeguando le strutture già esistenti e creandone di nuove, secondo i bisogni della comunità;

f) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico del Comune di Trissino;

g) la valorizzazione della tradizione agricola con tutto il suo patrimonio di esperienze così rilevante per la funzione che ricopre anche in relazione all'equilibrio ecologico dell'ambiente;

- h) la tutela degli ecosistemi naturali e la preservazione delle risorse ambientali, anche con decisioni in materia di programmazione urbanistica che perseguano un ordinato ed equilibrato sviluppo del territorio nonché mediante lo sviluppo della cultura ambientale e della prevenzione dell'inquinamento;
- i) la valorizzazione di tutte le attività economiche, di iniziativa pubblica e privata, presenti nel territorio del Comune di Trissino e la promozione della loro funzione sociale e di sviluppo che esse sono chiamate a svolgere nei vari settori dell'artigianato, industria, commercio, agricoltura e servizi;
- l) la tutela, la promozione e la diffusione dell'artigianato artistico, specificatamente nella lavorazione artistica dei metalli, quali l'oro, l'argento, il rame, il ferro, che con il prezioso patrimonio di tecniche antiche ha contribuito allo sviluppo del Comune di Trissino, trasformandolo in un gioiello d'arte e natura da tramandare di generazione in generazione;
- m) il rientro in patria e la reintegrazione nella comunità dei propri concittadini che in anni difficili furono costretti a lasciare l'Italia per lavoro;
- n) la promozione di interscambi culturali, sociali ed economici con tutti i paesi del mondo ed in particolare con i Paesi della Comunità Europea.

4. Il Comune rappresenta, altresì, la comunità locale verso gli altri livelli di governo e di Amministrazione.

Art. 2 bis Pari opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi dello stesso, nonché degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto partecipati o controllati dal Comune.

Art. 3 Collaborazione

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

2. A tale scopo promuove, in particolare:

- a) forme di integrazione con i Comuni della Valle dell'Agno e i Comuni contermini;
- b) forme di collaborazione con i Comuni dell'area pedemontana ed alto veneta.

Art. 4 Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone, riconosciuti ai sensi di legge, posseduti alla data di adozione del presente Statuto.

2. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.

TITOLO II IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 5
Sede Comunale

1. Il Comune ha sede nel capoluogo.
2. Gli uffici comunali possono essere ubicati anche nelle frazioni.
3. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo, ed in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
L'evento deve essere adeguatamente pubblicizzato.

Art. 6
Frazioni comunali

1. Le frazioni esistenti nel Comune di Trissino sono le seguenti: Lovara, San Benedetto e Selva.

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Capo I
Il Consiglio Comunale

Sezione I
Consiglio e Consiglieri Comunali

Art. 7
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, costituito in conformità della Legge, determina gli indirizzi politico-amministrativi dell'azione comunale e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio comunale esercita la potestà statutaria e regolamentare nonché le altre competenze ad esso attribuite dalla legge.
3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento che prevede in particolare le modalità per la convocazione, per la validità delle sedute, e per la presentazione e la discussione delle proposte.

Art. 8
Diritti e poteri dei Consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle

strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale e/o dei responsabili degli uffici.

3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. Le modalità ed i termini per le risposte da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato ad interrogazioni ed interpellanze, saranno disciplinate dal Regolamento.

4. Il regolamento disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Art. 9

Doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal Regolamento.

4. Il Consigliere Comunale può giustificare la propria assenza ad adunanze del Consiglio mediante comunicazione motivata al Presidente che ne dà notizia al Consiglio e ne cura l'inserzione nel verbale. La comunicazione va fatta di norma per iscritto; se viene fatta verbalmente deve essere formalizzata per iscritto nelle 48 ore successive alla seduta.

Art. 10

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 11

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere **presentate personalmente** ed assunte immediatamente al protocollo del comune secondo l'ordine temporale di presentazione.

2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo.

4. Non si procede alla surroga, dovendo invece il consiglio essere sciolto, nel caso di dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentate al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12

Lavori del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.

3. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno 2 volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

4. Dev'essere inoltre riunito entro 30 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.

5. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.

6. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Art. 13

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta. La comunicazione va fatta alla residenza anagrafica del Consigliere ovvero al diverso indirizzo presso il quale il Consigliere abbia eletto domicilio ai fini della comunicazione suddetta.

3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.

4. La comunicazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- a) mediante il messo comunale
- b) mediante telegramma o raccomandata;
- c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
- d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale potrà prevedere, per i Consiglieri che ne facciano espressa richiesta, altre forme di comunicazione dell'Avviso di convocazione, mediante utilizzo di sistemi elettronici o telematici di comunicazione (fax, posta elettronica ecc.).

5. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 14

Ordine del giorno delle sedute

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso **all'albo on line** insieme all'ordine del giorno. La seduta del Consiglio è adeguatamente pubblicizzata con manifesti pubblici,

salvo che la convocazione sia disposta in via d'urgenza.

2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco, il quale nello stilarlo dovrà tener conto delle proposte di iniziativa consiliare; è data comunque priorità agli oggetti proposti dalla Giunta Comunale in attuazione agli obblighi di legge o della programmazione comunale.

3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 15

Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 16

Voto palese e segreto

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 17

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri assegnati al Comune, computando a tal fine anche il Sindaco.

2. Dopo una prima seduta resa nulla per mancanza del numero legale, il Consiglio si riunirà in seconda convocazione dopo non meno di 24 ore. Per la validità della seduta, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 18

Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo quanto specificato al successivo art. 19 comma 4 in ordine al computo della maggioranza verificandosi delle astensioni dal voto, e salvo che siano richieste dalla legge o dal presente statuto maggioranze qualificate.

Art. 19

Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità

della seduta.

2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. Per determinare la maggioranza, ai fini della approvazione della deliberazione, non si tiene conto degli astenuti, benché gli stessi vengano computati tra i presenti ai fini della validità della seduta a sensi del precedente comma 1).

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle non vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 20

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 21

Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.

3. Il Consiglio comunale può, altresì, istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, i Dipendenti Comunali ed esperti, rappresentanti di Organismi Associativi, anche in via permanente, con potere consultivo e senza diritto di voto.

5. Il Consiglio procede alla nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari con voto limitato al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.

6. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

7. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

Art. 22

Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti

1. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito a relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2. La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni **del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267** e della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.

3. Alla predetta Commissione partecipa il Segretario Comunale o altro funzionario da lui delegato secondo l'oggetto del regolamento.

4. In materia di regolamenti anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio Comunale.

Art. 23

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

4. La presidenza della Commissione di indagine spetta al Consigliere designato dalla minoranza.

Art. 24

Nomina dei rappresentanti del Consiglio

1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge viene effettuata con voto limitato, al fine di garantire la rappresentanza anche delle minoranze **e assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.**

Art. 25

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO II

LA GIUNTA

SEZIONE I

FORMAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 26

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore al numero massimo previsto dalla legge, nominati dal Sindaco. Deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina nella prima seduta successiva alle elezioni, ovvero nella prima seduta successiva ad ulteriori nomine.

Art. 27

Nomina e revoca degli assessori

1. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di **candidabilità**, di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

2. Il sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Eventuali forme di collaborazione nell'attività degli assessori saranno disciplinate dal Regolamento della Giunta.

Art. 28

Assessori

1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.

3. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 29

Linee programmatiche del mandato

1. Entro i 45 giorni successivi alle elezioni, il Sindaco, sentita la Giunta, predispone le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (in seguito definite più brevemente "documento programmatico"). Il documento programmatico così predisposto e da approvarsi con atto formale della Giunta, deve essere comunicato, entro il termine sopra indicato, a ciascun Consigliere.

2. I Consiglieri nei venti giorni successivi al ricevimento del documento programmatico potranno presentare, con le modalità fissate nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, emendamenti per approvare, respingere o modificare il documento stesso ovvero per formulare controproposte.

3. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2), il Sindaco e la Giunta, preso atto degli emendamenti eventualmente presentati, redigono il testo definito del documento programmatico da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, Consiglio da tenersi entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2); durante la seduta del Consiglio, dopo l'illustrazione da parte del Sindaco del documento programmatico, viene aperto il dibattito che si conclude con il voto del Consiglio stesso.

4. Nel caso di emendamenti presentati dai Consiglieri a sensi del precedente comma 2) che non siano stati recepiti nel testo definitivo del documento programmatico redatto a sensi del precedente

comma 3), o che non siano stati ritirati dai rispettivi presentatori, si seguiranno per la votazione le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

5. Non potranno essere presentati emendamenti oltre il termine fissato dal precedente comma 2); in particolare non sono ammessi emendamenti nel corso della discussione in Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio Comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità.

Art. 30 **Dimissioni, decadenza**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e della giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al consiglio comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 31 **Mozione di sfiducia**

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

SEZIONE II **ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

Art. 32 **Competenze generali della Giunta**

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco, al segretario o ai dirigenti.

3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Riferisce periodicamente nel corso dell'anno al consiglio sulla sua attività, secondo le modalità da stabilirsi con il Regolamento.

Art. 33 **Attribuzioni**

1. Sono attribuiti alla giunta:

- a) l'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge, ove previste dalla legge o dal presente Statuto;
- b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
- d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
- e) la presentazione di una relazione annuale al consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;
- f) la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
- g) le proposte di rettifiche IRPEF;
- h) le determinazioni in materia di toponomastica;
- i) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'amministrazione comunale;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
- n) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
- o) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- p) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- q) ogni altra funzione attribuita alla giunta da specifiche norme di legge o regolamentari.

Art. 34 **Adunanze e deliberazioni**

1. La convocazione della Giunta comunale prescinde da qualsiasi formalità e spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.

3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal segretario comunale.

CAPO III IL SINDACO

Art. 35 Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.

Art. 36 Attribuzioni

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del comune;
- b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
- c) nomina la giunta e può revocarne i componenti;
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulle base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali **assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne;**
- f) promuove la conclusione di accordi di programma;
- g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, di pubblici uffici e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- h) convoca e presiede la giunta ed il Consiglio Comunale;
- i) acquisisce, direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- l) esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge;
- m) provvede ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- n) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita da specifiche norme di legge e di regolamento.

Art. 37 Vicesindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco, e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, ne farà le veci l'Assessore più anziano di età.

Art. 38
Incarichi e deleghe

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.

2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

4. Il Sindaco può conferire deleghe anche a Consiglieri per argomenti specifici ed a durata predeterminata; può delegare persone di sua fiducia, anche al di fuori della Giunta o del Consiglio Comunale a rappresentarlo nelle Assemblee di Consorzi o nei Comitati di Convenzioni ai quali il Comune aderisce.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 39
Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco ed i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, del coniuge e dei loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione comporta quello d'allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3. L'astenuito non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

Art. 40
Nomine

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e di designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
RAPPORTI DEI CITTADINI COL COMUNE

Art. 41

Accesso agli atti amministrativi e forme di partecipazione al procedimento

1. Il Comune emana il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e per la disciplina del diritto di accesso dei cittadini agli atti e documenti amministrativi in conformità ed in attuazione dei principi fissati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il regolamento in particolare disciplinerà le forme di partecipazione degli interessati nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive nonché il diritto di accesso e di informazione dei cittadini al fine di garantirne l'esercizio più ampio possibile.

3. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli o Associati e degli organismi di partecipazione all'azione del comune, è assicurata l'informazione con iniziative dirette dell'Amministrazione o con l'utilizzo di altri mezzi.

Art. 42

Consulte Popolari

1. Ai fini di consentire la più ampia partecipazione popolare all'azione amministrativa, il Consiglio Comunale può istituire delle Consulte popolari nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza, dello sport, della cultura, dell'ecologia, dell'economia, e della gestione del territorio ovvero in altri settori di rilevanza sociale, economica o culturale.

2. Le consulte avranno durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite e saranno composte da cittadini di riconosciuta esperienza o competenza nel settore in cui opera la consulta ovvero da rappresentanti di organismi associativi che operano in tale settore. A tal fine la presentazione delle candidature da sottoporre al Consiglio deve essere accompagnata da un breve curriculum dei candidati.

3. Il Consiglio procede alla nomina dei componenti delle Consulte con voto limitato al fine di garantire la rappresentanza anche delle minoranze e **attuando il principio della rappresentanza di genere, garantendo la presenza di entrambi i sessi.**

4. Le funzioni di componente della consulta sono onorifiche.

5. Le consulte hanno compiti propositivi e consultivi nei settori di loro competenza ed in particolare hanno il compito di:

- analisi della situazione esistente,
- approfondimento e studio dei problemi esistenti,
- formulazione di pareri,
- elaborazione di proposte da sottoporre all'attenzione del Sindaco o della Giunta o del consiglio Comunale a seconda del rispettivo ambito di competenza.

6. Pareri e proposte delle Consulte non hanno carattere vincolante per il Sindaco, la Giunta o il Consiglio Comunale.

7. Ciascuna Consulta nomina fra i propri componenti il Presidente.

8. Le Consulte possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori o i Consiglieri, anche in via permanente.

9. Apposito regolamento disciplinerà il funzionamento delle Consulte.

Art. 43

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.

2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 44 **Consultazione Popolare**

1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi Comunali, il Comune può consultare la popolazione mediante assemblee generali o di quartiere o di frazione o di categorie e gruppi sociali, anche in occasione del bilancio preventivo.

2. La consultazione viene promossa dalla Giunta Comunale, ovvero da almeno il dieci per cento della popolazione interessata; in tal caso la consultazione deve avvenire secondo modalità e nei termini stabiliti dal regolamento nel rispetto delle esigenze cui la consultazione si riferisce.

3. La consultazione è indetta dal Sindaco che assicura una adeguata pubblicità preventiva, la conduzione democratica dell'assemblea e, in apposito verbale redatto dal Segretario Comunale o suo delegato, la corretta espressione delle posizioni emerse e i pareri conclusivamente offerti agli organi Comunali.

4. La consultazione può avvenire a mezzo di questionario o in altre forme, anche su richiesta dei proponenti, sempre che sia garantita la conoscenza da parte dei cittadini interessati, la libera espressione del voto e la corretta acquisizione dei pareri da parte del Comune.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi Comunali competenti e resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza.

6. Ai fini della consultazione di cui ai precedenti commi, la popolazione è costituita dai cittadini con età non inferiore ad anni 16.

Art. 45 **Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione**

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.

3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.

4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 46

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazioni al primo Consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

CAPO II

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 47

Materie oggetto di referendum

1. Il referendum è ammesso in materie di esclusiva competenza Comunale e potrà avere portata consultiva ovvero abrogativa di atti già formati (esclusi quelli di cui al successivo comma 3).

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una questione specifica, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum nelle seguenti materie:

- a) documento programmatico preliminare, nella sua globalità;
- b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
- c) personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- d) regolamento del Consiglio Comunale;
- e) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- f) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;
- g) provvedimenti a contenuto vincolato;
- h) oggetti sui quali il Consiglio o la Giunta Comunale abbiano già assunto provvedimenti deliberativi di impegno di spesa e che abbiano già dato luogo a rapporti negoziali con terzi (con la sola esclusione degli incarichi a professionisti).

4. Non è ammessa, inoltre, la ripetizione del referendum sullo stesso oggetto o su altro di analogo contenuto, nel corso dello stesso mandato amministrativo e comunque per un periodo di almeno due anni dalla proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 48 **Disciplina del referendum**

1. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati o proposto da un comitato promotore di cinque cittadini che abbiano raccolto, su fogli che riportino il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal Segretario Comunale, le sottoscrizioni autenticate di almeno il quindici per cento del corpo elettorale entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della proposta.

2. Spetta al Consiglio Comunale determinare, previa attestazione del Segretario Comunale sulla regolarità formale degli atti, l'inesistenza di cause ostative, la conseguente ammissibilità del Referendum e le procedure atte a garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

3. Entro trenta giorni dalla deliberazione consiliare di cui al precedente comma, il Sindaco convoca il corpo elettorale per una domenica compatibile con le disposizioni di legge e con un distacco temporale minimo di un anno dall'ultimo referendum esperito; costituisce i seggi elettorali formati, alla presenza dei capigruppo Consiliari e del comitato promotore, ove costituito, con estrazione a sorte, di un Presidente e due scrutatori e vigila sulla regolarità delle operazioni.

4. Le modalità di svolgimento del Referendum sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 49 **Celebrazione ed esito del referendum**

1. E' ammessa la celebrazione contemporanea di più Referendum. Non sono ammesse iniziative referendarie in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali e più precisamente nel periodo intercorrente dalla pubblicazione dei decreti per consultazioni elettorali sino ad un mese dopo le operazioni di voto.

2. L'esito del Referendum è reso noto, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza e dovrà formare oggetto di discussione in Consiglio Comunale entro trenta giorni.

CAPO III **DIFENSORE CIVICO**

Art. 50 **Elezione del difensore civico**

1. Se necessario al fine di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione ed un corretto rapporto con i cittadini, il Consiglio comunale può eleggere con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati il Difensore Civico, la cui durata in carica coincide con quella del consiglio Comunale che lo ha eletto.

Art. 51

Requisiti per la elezione

1. Sono requisiti per la elezione: adeguata preparazione o esperienza di amministrazione pubblica o privata.
2. Ai fini della elezione si applicano al difensore civico le norme sulle incompatibilità stabilite per i Consiglieri Comunali.
3. E' pure condizione di incompatibilità l'esercizio di qualsiasi carica elettiva pubblica e di qualsiasi attività retribuita a favore del Comune o degli Enti, aziende e istituzioni dipendenti o vigilati o sovvenzionati dal Comune.

Art. 52

Compiti del difensore civico

1. E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione Comunale e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti, nei confronti dei cittadini e suggerire al Sindaco e alle altre autorità competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

Art. 53

Attività del difensore civico

1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati. Può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale, dalle Commissioni Consiliari.
2. Il difensore civico trasmette al Consiglio Comunale una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta Consiliare dedicata all'oggetto.

Art. 54

Mezzi del difensore civico

1. Al difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire una indennità non superiore alla metà di quella spettante al Sindaco, oltre al rimborso spese di legge.

Art. 55

Revoca del difensore civico

1. Il Consiglio Comunale può revocare, con la medesima maggioranza prevista per la elezione, il difensore civico per gravi o ripetute inadempienze o per accertata inefficienza.

Art. 56

Difensore civico pluricomunale

1. Più Comuni possono accordarsi di nominare una unica persona che svolga la funzione di Difensore

civico per tutti i Comuni interessati.

2. Il candidato è designato con voto unanime dall'Assemblea dei Sindaci interessati.

3. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun Comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.

4. In tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore civico comunale.

5. I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.

6. Restano fermi, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente articolo.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 57

Principi organizzativi - Uffici

1. Il Comune nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;

c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;

d) assicurare condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

3. L'organizzazione degli Uffici e dei servizi comunali deve tenere conto delle esigenze dei cittadini, in particolare delle persone anziane, portatrici di handicap e bisognose.

4. Gli uffici sono raggruppati, in base all'affinità delle funzioni, e degli interventi, in settori o servizi, secondo quanto previsto dal Regolamento.

5. La pianta organica prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali con la finalità di assicurare la massima mobilità tra figure professionali e profili appartenenti alla stessa qualifica funzionale in connessione con le esigenze e i programmi del Comune.

6. La ripartizione del personale fra i vari uffici, entro il limite complessivo previsto dalla pianta organica, viene stabilita dalla Giunta con apposito organigramma, sentito il Segretario comunale.

Art. 58

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.

3. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
4. Il Sindaco può assegnare al Segretario tutte quelle funzioni e quei compiti conferibili a sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 59

Attuazione degli obiettivi e dei programmi

1. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente statuto espressamente non riservino al Sindaco, al Segretario Comunale o agli organi di governo del comune.

2. Ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, ed in particolare, i compiti e le funzioni ad essi attribuiti dalle vigenti normative, dal presente statuto, dai regolamenti o in base a questi, loro assegnati o delegati, dal Sindaco.

Art. 60

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Apposito Regolamento disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, in conformità al disposto **dell'art 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267**; in particolare il regolamento detta, ad integrazione di quanto stabilito dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto, le norme per disciplinare l'organizzazione degli uffici e del personale nonché le modalità dei concorsi per l'accesso ai posti.

2. Lo stesso regolamento stabilisce l'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi, l'ordinamento, le attribuzioni e le competenze del personale.

3. L'Amministrazione, con le modalità previste dal regolamento, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con convenzioni a termine.

Art. 61

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Alla direzione dei settori o servizi in cui è organizzata la struttura, sono preposti, con le modalità previste dal regolamento, impiegati con qualifica apicale.

2. Gli impiegati con qualifica apicale sono responsabili della istruttoria ed attuazione dei provvedimenti, dei programmi, dei progetti e dei servizi di competenza del settore o servizio, nonché dell'utilizzo delle risorse umane e materiali assegnate al settore o servizio stesso.

Essi adottano gli atti ed i provvedimenti anche con rilevanza esterna necessari all'esercizio delle loro funzioni, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 59.

Art. 62

Contratti del Comune

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa riportante le indicazioni **previste dall'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.**

2. La disciplina dei Contratti del Comune è fissata nel Regolamento dei contratti che, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, stabilisce:

- a) le forme di contrattazione per i vari tipi di contratto, nei casi in cui la legge non disponga una determinata forma;
- b) le modalità di pubblicizzazione degli avvisi di gara, ad integrazione e specificazione di quelle previste dalla legge o dai regolamenti generali;
- c) i lavori, le provviste ed i servizi che devono essere eseguiti in economia, i soggetti che possono disporre la loro esecuzione, le modalità per il loro svolgimento ed i limiti di spesa entro i quali é possibile provvedere.

TITOLO VI SERVIZI

Art. 63

Finalità e disciplina dei pubblici servizi

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento e le norme regolamentari per la gestione dei servizi in una delle forme previste dal presente Statuto.

Art. 64

Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.

2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano le loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.

5. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 65

Nomina surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale **ed assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.**

2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori dei conti, i dipendenti del comune e delle sue aziende e istituzioni.

3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del comune.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti, il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.

5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 66 Concessione

1. Il ricorso alla concessione per la gestione di un servizio comunale viene disposto dal Consiglio Comunale, il quale approva anche lo schema di concessione. Lo schema di concessione deve contenere le norme volte a disciplinare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio erogato;
- b) i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio erogato;
- c) la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da effettuare al Comune, agli altri enti pubblici e ai privati;
- d) la vigilanza in ordine all'espletamento del servizio;
- e) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- f) il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del comune agli utili di esercizio;
- g) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dalla amministrazione;
- h) le modalità per la costruzione e l'ammortamento di immobili o impianti che il concessionario dovesse realizzare nell'ambito e per le finalità del servizio concesso;
- i) le modalità per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
- l) le penali per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- m) i casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione delle eventuali controversie;
- n) l'esercizio delle facoltà di riscatto.

2. In particolare, qualora nell'ambito del servizio affidato in concessione dovesse rendersi necessaria la realizzazione, a cure e spese del concessionario, di un'opera pubblica, si procederà ad integrare il contratto relativo alla gestione del servizio con apposito atto aggiuntivo, i cui contenuti dovranno essere in armonia con le norme a quel momento vigenti in materia di lavori pubblici e di concessione. La competenza ad approvare l'intervento e la disciplina del rapporto relativamente alla realizzanda opera spetta alla Giunta comunale, purché l'operazione non comporti oneri aggiuntivi per la gestione del servizio o variazioni sostanziali al rapporto concessorio già autorizzato dal Consiglio comunale.

Art. 67 Convenzioni e consorzi

1. Il Comune per l'espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie nonché la possibilità di costituire uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti ed ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la possibilità di delegare funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, affinché operi in luogo e per conto degli enti deleganti.

2. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare figura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la Provincia nel rispetto dell'art. **31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267**. La costituzione del Consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dello statuto e di una convenzione disciplinante i rapporti.

Art. 68 **Accordi di programma**

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nell'attuazione di opere e di interventi o di programmi di intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, il Comune in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma, **ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267**, con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità della azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per le medesime finalità il Comune può chiedere che la provincia o la regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate qualora nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

Art. 69 **Partecipazione a società di capitali**

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al 20%, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sia nominato dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 Codice Civile.

Art. 70 **Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative**

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore ovvero un consigliere da esso delegato.

2. Il Sindaco riferisce annualmente al consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO VII CONTABILITA'

Art. 71

Regolamento di contabilità e bilancio

1. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento di Contabilità nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
2. Il regolamento indica le tecniche per il controllo di gestione al fine di accertare:
 - a) la quantificazione economica dei costi sostenuti
 - b) il controllo di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa
 - c) l'economicità dei risultati ottenuti rispetto ai programmi approvati ed ai costi sostenuti.
3. Il Comune delibera il bilancio di previsione ed il conto consuntivo nel rispetto dei termini e con le modalità prescritte **dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.**

Art. 72

Organo di revisione economico-finanziario

1. **La revisione economico – finanziaria è affidata ad un revisore individuato e nominato con le modalità previste dalla Legge.**
2. **All'atto della nomina, il Consiglio comunale determina il compenso da erogare al Revisore per l'intero periodo di durata del suo ufficio.**

Art. 73

Competenze

1. **L'organo di revisione economico – finanziario** svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. **Esercita le funzioni di controllo interno così come disciplinate dallo specifico Regolamento dell'Ente.**
3. Ha la collaborazione del segretario comunale e **del responsabile del servizio finanziario** che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.
4. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società o altri organismi.
5. Il Sindaco può invitare il revisore alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.
6. Il revisore può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.
7. In attuazione del principio di collaborazione tra Consiglio Comunale, nella sua funzione di indirizzo e controllo, e **revisore** dei conti, questi **riferisce** immediatamente al Consiglio ove **riscontri** gravi irregolarità nella gestione del Comune e attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Nella relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione **esprime** i rilievi ed indica le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità dei costi della gestione.
8. Il regolamento di contabilità stabilisce la periodicità minima della presenza del revisore, le modalità per la verbalizzazione dei lavori, i libri che deve obbligatoriamente tenere e le modalità per la pronuncia di decadenza.

9. Il **revisore** esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni con le stesse modalità fissate dal presente articolo.

10. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune e diritto di ottenere dal Segretario comunale e dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento dei suoi compiti.

Art. 74
Bilanci e programmi

1. Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte, **del revisore dei conti** e conseguentemente motivare le proprie decisioni.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 75
Approvazione ed operatività dei Regolamenti

1. Tutti i regolamenti di competenza del Consiglio Comunale previsti dal presente Statuto, da norme di legge o da altre fonti normative, devono essere approvati dal Consiglio stesso ed entrano in vigore non appena la relativa delibera è divenuta esecutiva a sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 76
Revisione dello statuto

1. Ogni modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Comunale con il procedimento di cui all'art **6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267** ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio **on line** del Comune.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisce il precedente; l'abrogazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 77
Norma transitoria

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto dello statuto
- Art. 2 - Finalità ed obiettivi dell'azione comunale
- Art. 2 bis – Pari opportunità**
- Art. 3 - Collaborazione
- Art. 4 - Stemma e gonfalone

Titolo II - IL TERRITORIO DEL COMUNE

- Art. 5 - Sede comunale
- Art. 6 - Frazioni comunali

Titolo III - ORGANI ELETTIVI

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I - CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 7 - Il Consiglio Comunale
- Art. 8 - Diritti e poteri dei consiglieri
- Art. 9 - Doveri dei Consiglieri Comunali
- Art. 10 - Gruppi consiliari
- Art. 11 - Dimissioni dei Consiglieri

SEZIONE II - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 12 - Lavori del Consiglio
- Art. 13 - Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 14 - Ordine del giorno delle sedute
- Art. 15 - Pubblicità delle sedute e durata degli interventi
- Art. 16 - Voto palese e segreto
- Art. 17 - Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
- Art. 18 - Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni
- Art. 19 - Astenuti e schede bianche e nulle
- Art. 20 - Consigliere anziano
- Art. 21 - Disposizioni generali sulle commissioni consiliari
- Art. 22 - Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti
- Art. 23 - Commissioni d'indagine
- Art. 24 - Nomina dei rappresentanti del Consiglio
- Art. 25 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

CAPO II - LA GIUNTA

SEZIONE I - FORMAZIONE DELLA GIUNTA

- Art. 26 - Composizione della Giunta
- Art. 27 - Nomina e revoca degli Assessori
- Art. 28 - Assessori
- Art. 29 - Linee programmatiche del mandato
- Art. 30 - Dimissioni, decadenza
- Art. 31 - Mozione di sfiducia

SEZIONE II - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- Art. 32 - Competenze generali della Giunta
- Art. 33 - Attribuzioni
- Art. 34 - Adunanze e deliberazioni

CAPO III - IL SINDACO

- Art. 35 - Il Sindaco
- Art. 36 - Attribuzioni
- Art. 37 - Vicesindaco
- Art. 38 - Incarichi e deleghe

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 39 - Astensione obbligatoria
- Art. 40 - Nomine

Titolo IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - RAPPORTI DEI CITTADINI COL COMUNE

- Art. 41 - Accesso agli atti amministrativi e forme di partecipazione al procedimento
- Art. 42 - Consulte Popolari
- Art. 43 - Valorizzazione del libero associazionismo
- Art. 44 - Consultazione Popolare
- Art. 45 - Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione
- Art. 46 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO

- Art. 47 - Materie oggetto di referendum
- Art. 48 - Disciplina del referendum

Art. 49 - Celebrazione ed esito del referendum

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

- Art. 50 - Elezione del difensore civico
- Art. 51 - Requisiti per la elezione
- Art. 52 - Compiti del difensore civico
- Art. 53 - Attività del difensore civico
- Art. 54 - Mezzi del difensore civico
- Art. 55 - Revoca del difensore civico
- Art. 56 - Difensore civico pluricomunale

Titolo V - UFFICI E PERSONALE

- Art. 57 - Principi organizzativi - Uffici
- Art. 58 - Segretario comunale
- Art. 59 - Attuazione degli obiettivi e dei programmi
- Art. 60 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 61 - Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 62 - Contratti del Comune

Titolo VI - SERVIZI

- Art. 63 - Finalità e disciplina dei Pubblici servizi
- Art. 64 - Istituzioni per la gestione di servizi Pubblici
- Art. 65 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni
- Art. 66 - Concessione
- Art. 67 - Convenzioni e consorzi
- Art. 68 - Accordi di Programma
- Art. 69 - Partecipazione a società di capitali
- Art. 70 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

Titolo VII - CONTABILITA'

- Art. 71 - Regolamento di contabilità e bilancio
- Art. 72 - Collegio dei revisori
- Art. 73 - Competenze
- Art. 74 - Bilanci e programmi

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 75 - Approvazione ed operatività dei Regolamenti
- Art. 76 - Revisione dello Statuto
- Art. 77 - Norma transitoria